



**Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione del "Meeting Art Craft Center":
ristrutturazione edile ed impiantistica dei piani terreno, ammezzato, primo, secondo e terzo della sede
della Camera di commercio di Pisa**

CIG: 544353967C CUP: D57B13000130005

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 15/01/2015

| | |
|--|---|
| <p>Quesito n. 1 Premessa la necessità di partecipare alla procedura in forma di R.T.I. di tipo verticale, si chiede se, essendo in possesso di attestazione SOA per la categoria OG1, cl. 2[^], si è qualificati per la categoria prevalente; in particolare si chiede se sia applicabile l'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.</p> | <p>Risposta Come disposto dall'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., <i>"la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto"</i>.</p> |
| <p>Quesito n. 2 Si chiedono informazioni circa la partecipazione alla procedura in costituendo R.T.I. di tipo verticale "cooptato". Più precisamente si chiede se possa partecipare ditta avente una categoria non richiesta dal bando, ma che svolge lavori affini a quelli rientranti nella categoria di lavoro prevalente OG1. Le percentuali di partecipazione al R.T.I. risulterebbero essere le seguenti: per la categoria OG1 (mediante ricorso alla "cooptazione") pari al 26,97 %, quella della ditta "cooptata" sarebbe pari al 13,01%; mentre per le categorie scorporabili, le percentuali sarebbero pari al 32,10 % per la categoria OS30 e al 27,92% per la categoria OS28. Premessa tale ipotetica compagine, ditta in possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 chiede se possa partecipare ugualmente in qualità di capogruppo e sotto quale forma dovrà essere riportato tale R.T.I. Si richiede altresì quale documentazione debba produrre l'impresa "cooptata".</p> | <p>Risposta Per quanto concerne la cooptazione, si rimanda all'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. che recita: <i>"Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati."</i> Allo stesso proposito, si ritiene utile precisare altresì che la cooptazione è un istituto di carattere speciale che abilita un soggetto, privo dei prescritti requisiti di qualificazione (e, dunque, di partecipazione), alla sola esecuzione dei lavori nei limiti del 20%, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione SOA per cui il soggetto cooptato. Tale soggetto pertanto non può acquistare lo status di concorrente, non può acquistare alcuna quota di partecipazione all'appalto e non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi, e pertanto non può prestare garanzie né subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire. La documentazione da produrre relativamente all'impresa "cooptata" è la seguente: a. i dati relativi alla ditta "cooptata" dovranno essere inseriti nella domanda (compresa nell'allegato 1 per RTI), specificando che trattasi di ditta "cooptata", unitamente all'indicazione dei lavori che andrà a svolgere (esplicitando che il valore di tali lavori deve essere inferiore al 20% dell'importo complessivo dei lavori) e tralasciando le indicazioni sulle quote di partecipazione; <i>(segue)</i> b. l'impresa "cooptata" dovrà produrre:</p> |



| | |
|---|---|
| <p>Si chiede se l'importo massimo subappaltabile ammonta al 30% dell'importo contrattuale diviso fra le varie categorie di lavorazioni (OG1, OS28, OS30)</p> | <p>Per i limiti delle quote di subappalto si rimanda alla tabella di cui all'art. 4 dello schema di contratto ed agli artt. 6.3 e 12.1.3 del disciplinare</p> |
| <p>Quesito n. 9 Si chiede chi assuma il ruolo di capogruppo in caso di raggruppamenti di tipo verticale costituito da due ditte, di cui una in possesso dell'attestazione SOA nella cat. OG1 e l'altra in possesso delle attestazioni SOA per le categorie scorporabili OS30 e OS28.</p> | <p>Risposta Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i, <i>"per i raggruppamenti [...] di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola."</i></p> |

Pisa, 16/01/2015

Il Responsabile del procedimento
Dott. Giovanni Tosi